

## COMUNE DI VICENZA

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – REVISIONE INDENNITA' CONTRATTUALI - AREA PERSONALE DEL COMPARTO.

Considerato che in data 5/4/2012 è stata sottoscritta l'ipotesi di CCDI relativa alla revisione delle indennità contrattuali spettanti al personale del Comune di Vicenza.

Che in data 24/5/2012 il Collegio dei Revisori ha espresso "parere favorevole" alla suddetta ipotesi di contratto considerato che il costo delle indennità previste sarà finanziato con la parte stabile del fondo del salario accessorio del personale dipendente, che risulta capiente a tale scopo;

Vista l'autorizzazione a sottoscrivere il predetto accordo deliberata dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 213/\_ del 13/6/2012;

Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del CCDI "revisione indennità contrattuali" che avrà decorrenza dal mese di **luglio 2012**:

|   |   | Firma         | Data     |
|---|---|---------------|----------|
|   | Il Presidente della Delegazione di parte pubb | olica O O     |          |
|   | Arch. Antonio Bortoli                         | Milli.        | 25/6/12  |
|   | R.S.U.: Il coordinatore Enzo Pancera          | / Elko Samera | 25-05-12 |
| J | C.G.I.L F.P.: Giancarlo Puggioni              | ars Suffe     | 25-06-12 |
| U | C.I.S.L F.P.S. : Ruggero Bellotto             |               |          |
|   | U.I.L F.P.L.: Claudio Scambi                  | Chh.          | 25-06-12 |
|   | C.S.A.: Francesco Urbani                      | - Vbasts.     | 26-06-12 |
|   | SULPM/DiCCAP: Giancarlo Chemello              | - M-          | 26/6/1L  |





## CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Revisione indennità contrattuali in vigore dal 1° luglio 2012

#### TITOLO 5

## DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ CONTRATTUALI

### ART. 30 - INDENNITÀ DI DISAGIO

- 1. Le parti concordano di corrispondere l'indennità di disagio di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL 01.04.1999, al personale dipendente di seguito indicato, appartenente alle categorie A, B, C, nella misura massima a fianco dello stesso specificata, che sarà in concreto quantificata in base ai giorni di effettiva presenza in servizio, previo riconoscimento da parte di ciascun dirigente che il personale appartenente a ciascun profilo professionale sotto indicato svolge effettivamente le medesime mansioni particolarmente disagiate:
  - a) personale che svolge le attività di sportello, in ragione della prestazione lavorativa rivolta ad utenza multietnica e multilingue: € 30,00 mensili;

Sono considerati sportellisti i dipendenti che svolgono servizio all'utenza in appositi punti di sportello organizzati nella settimana secondo predefiniti orari di apertura al pubblico, intendendosi per pubblico solo il cittadino-utente. Detta attività dovrà essere svolta per almeno 60 ore mensili da ciascun dipendente, indipendentemente dall'orario di lavoro tempo pieno o part time, attestate dal rispettivo dirigente.

- b) personale di qualsiasi profilo professionale che svolge le mansioni di usciere, messo notificatore od operaio del servizio mensa addetto alla distribuzione dei pasti, in ragione della continua mobilità sul territorio comunale resa disagevole dall'articolata ubicazione delle sedi municipali e scolastiche nell'ambito del territorio comunale: € 30,00 mensili
- c) personale che effettua il servizio di pulizia dei locali comunali (inservienti), in ragione dell'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici : € 30,00 mensili;
- d) personale che svolge le mansioni ausiliarie negli asili nido e nelle scuole materne (addetti ai servizi scolastici, in ragione dell'esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici: € 30,00 mensili
- e) personale non amministrativo impiegato nelle cucine soggetto alla sopportazione degli agenti termici dell'ambiente di lavoro, con il continuo passaggio da luoghi molto freddi [celle frigorifere] a luoghi molto caldi [locali di cottura] ovvero in relazione ad un'attività di movimentazione di carichi che si svolge in condizioni operative di particolare gravosità: € 30,00 mensili.
- f) personale che svolge mansioni di assistenza agli organi istituzionali al di fuori dell'orario di servizio comprensivo della flessibilità (con esclusione dei dipendenti che beneficiano dell'indennità di turno), in ragione della non predeterminazione dell'orario: € 30,00 mensili per i bimestri in cui si verifichino almeno 2 episodi/eventi che comportino una necessaria modifica dell'orario di lavoro medesimo;.
- g) personale che svolge mansioni di operaio del servizio ecografico e personale che svolge mansioni di addetto al carro attrezzi, in ragione dell'esposizione agli agenti atmosferici, chimici e fisici e della continua mobilità sul territorio comunale: € 30,00 mensili;

- h) personale espressamente individuato per svolgere attività ed interventi in siti contaminati e in ambiti interessati dalla presenza di rifiuti speciali, in ragione dell'esposizione agli agenti atmosferici, chimici, fisici e biologici: € 30,00 mensili;
- i) personale non amministrativo che svolge mansioni di addetto ai musei, di qualsiasi profilo professionale, in ragione della prestazione lavorativa verso una utenza multietnica e multilingue: € 30,00 mensili.
- j) personale che svolge le mansioni di assistenza domiciliare, in ragione della continua mobilità sul territorio comunale e delle peculiarità dell'utenza assistita: € 30,00 mensili;
- k) personale che svolge mansioni di operaio del mercato ortofrutticolo per le giornate nelle quali l'orario di lavoro inizia alle ore 4,00, in ragione della gravosità dell'orario di lavoro connesso all'apertura mattutina del mercato: € 30,00 mensili;
- l) personale che svolge le mansioni di autista, in ragione della costante non predeterminazione dell'orario al servizio degli Amministratori: € 30,00 mensili
- 2. Il cumulo dell'indennità di disagio con l'indennità di rischio di cui all'articolo seguente o con l'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 32, è ammesso solo per fattispecie causali diverse.

### ART. 31 - INDENNITÀ DI RISCHIO

- 1. Le parti concordano di corrispondere l'indennità di rischio di cui all'art. 37 CCNL 14.09.2000 e successive modificazioni e integrazioni, nelle misure stabilite dai C.C.N.L., al personale che effettivamente svolge le proprie prestazioni di lavoro in situazioni di continua e diretta esposizione a rischi oggettivi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale.
- 2. L'indennità di rischio va, di conseguenza, corrisposta al seguente personale indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale di appartenenza:
  - a) personale che svolge mansioni di operaio del mercato ortofrutticolo, in ragione del rischio connesso alla circolazione di macchine operatrici e mezzi pesanti sul luogo di lavoro;
  - b) personale che utilizza lame, coltelli, strumenti da taglio e dell'utilizzo di fuochi;
  - personale che svolge mansioni di addetto al carro attrezzi della Polizia Locale, in ragione del rischio connesso all'impiego di mezzi meccanici e del contatto con veicoli di terzi potenzialmente pericolosi;
  - d) personale che presta servizio in qualità di operaio quale addetto alla stamperia, all'economato, all'autorimessa, al servizio ecografico, custodi addetti agli impianti sportivi e ai servizi mensa, in ragione del rischio connesso all'impiego di mezzi e attrezzature meccaniche ed elettriche, dell'uso di scale ed arnesi pericolosi;
- 3. La corresponsione dell'indennità compete per i giorni di effettiva esposizione al rischio.

# ART. 32 - COMPENSO CORRELATO A SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AFFIDATE AL PERSONALE DELLA CATEGORIA B, C E D, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, LETTERE F) E I) DEL C.C.N.L. 01.04.1999

- 1. Il compenso correlato a specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lettere f) e i) del CCNL 1.4.1999 è attribuito da ciascun direttore di settore, sentito il direttore di dipartimento, sulla base del budget allo stesso assegnato, per compensare le specifiche responsabilità formalmente affidate a personale di categoria B, C e D.
- 2. L'attribuzione del compenso per specifiche responsabilità si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- a) in sede di contrattazione decentrata le parti individuano l'importo complessivo destinato a finanziare il compenso per specifiche responsabilità;
- b) i direttori di settore, tenendo conto dei criteri previsti e sentito il direttore di dipartimento, individuano le posizioni di lavoro che implicano una particolare responsabilità e le comunicano alla direzione del personale;
- c) la direzione del personale verifica la corrispondenza delle posizioni segnalate ai requisiti stabiliti e, in caso di difformità, sentito il Direttore Generale, invita il direttore di settore a modificare la proposta;
- d) una volta ricevute le proposte finali, la direzione del personale verifica che la proposta finale complessiva non ecceda rispetto al budget stabilito in sede di contrattazione decentrata. Nel caso in cui il budget disponibile sia inferiore rispetto alle richieste, il Direttore Generale procede alla rideterminazione degli importi dovuti ad ogni settore.

## I punti b), c) e d) sono oggetto di informativa alle parti sindacali

- 3. Nella determinazione del valore del compenso, nel rispetto dei limiti previsti, il direttore di settore tiene conto dei seguenti criteri:
  - a) tipologia e grado di responsabilità;
  - b) grado di autonomia gestionale del dipendente;
  - c) grado di competenza professionale richiesta per l'incarico.
  - Gli importi determinati dal direttore di settore sono rapportati all'eventuale percentuale di parttime e ai periodi di effettivo esercizio delle mansioni di responsabilità.
  - L'attribuzione può essere modificata o revocata da parte del direttore di settore in funzione del variare nel tempo delle mansioni svolte dai dipendenti.
- Le posizioni di lavoro che comportano specifiche responsabilità sono individuate e i relativi incarichi sono formalmente attribuiti dai dirigenti di settore tenendo conto dei criteri previsti e sentito il direttore di dipartimento.
- Le responsabilità formalmente affidate che possono essere oggetto di compenso sono:
  - a) attribuzione di compiti di responsabile di uffici o strutture o di coordinamento di attività o di
  - b) attribuzione di compiti di responsabile di progetti o programmi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi non correlati alla produttività;
  - c) esercizio di mansioni che comportano ordinariamente la nomina a componente (non segretario) di commissioni valutative o di gara;
  - d) nomina a referente per la comunicazion, per la formazione o per l'informatica
  - e) svolgimento delle funzioni di ufficiale di stato civile e di anagrafe;
  - f) esercizio di compiti di responsabilità affidati agli "addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico". Il compenso è corrisposto al personale dell'URP in possesso dell'attestato del corso per operatori o responsabili URP, rilasciato in conformità al DPR 422/2001 attuativo della legge 150/2000;
  - g) esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
  - h) esercizio di compiti di responsabilità affidati al personale stabilmente addetto ai servizi di protezione civile.
- 6. Gli importi annui previsti per il compenso di cui al comma precedente, lettere a), b), c) sono:
  - categoria B: minimo € 300,00 / massimo € 1.500,00;
  - categoria C: minimo € 400,00 / massimo € 2.000,00;
  - categoria D: minimo € 500,00 / massimo € 2.500,00.

- Per le responsabilità di cui alle lettere d), e), f), g), h) ed i) del comma precedente, è previsto un importo annuo massimo di € 300,00 per tutte le categorie.
- 7. I compensi di cui al presente articolo sono cumulabili con l'indennità di disagio secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3.
- 8. L'elenco dei beneficiari dell'indennità di cui al presente articolo è periodicamente data informazione alle Organizzazioni Sindacali.

## ART. 33 - INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

1. Fatti salvi i servizi di reperibilità già previsti dal vigente regolamento comunale ed il relativo finanziamento, le parti concordano che l'attivazione di ulteriori servizi di reperibilità è soggetta al previo accordo sulle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999 da destinare agli stessi.

### ART. 34 - INDENNITÀ MANEGGIO VALORI

- Le parti negoziali concordano di corrispondere l'indennità di maneggio valori di cui all'art. 36 CCNL 14.09.2000 al personale dipendente al quale sia stato formalmente attribuito l'incarico di "agente contabile".
- 2. L'Amministrazione comunale attiva la tempestiva ricognizione e razionalizzazione dei dipendenti con incarico di "agente contabile".
- 3. Ai sensi, e nei limiti stabiliti dall'art. 36 del CCNL 14.09.2000, agli "agenti contabili" sono riconosciute le seguenti indennità giornaliere corrisposte per i soli giorni di effettivo maneggio valori:

|  | 0.055                   |
|--|-------------------------|
| per importi annui maneggiati fino a € 10.000,00            | indennità pari a € 0,55 |
|  | indennità pari a € 1,10 |
| per importi annui maneggiati da € 10.000,01 a € 100.000,00 | macinita pari a c 1,10  |
| per importi annui maneggiati superiori a € 100.000,00      | indennità pari a € 1,55 |
|  |                         |

- 4. In caso di variazione degli agenti contabili, o di variazione dell'importo maneggiato, il Direttore del Settore Risorse umane, segreteria generale e organizzazione con apposito provvedimento determina la misura dell'indennità spettante.
- 5. Qualora l'agente contabile dovesse avvalersi di "riscuotitori speciali", la responsabilità contabile rimane in capo all'agente stesso il quale ha il dovere di controllo e di vigilanza.

## ART. 35 - DISPOSIZIONI FINALI SULLE INDENNITÀ

- 1. Le indennità di cui agli articoli 30, 31, 33 e 34, sono liquidate mensilmente sulla base del consuntivo delle effettive presenze dei dipendenti. L'indennità di cui all'art. 32 è corrisposta in rate mensili pari ad un dodicesimo dell'importo annuo.
- 2. Fatte salve le limitazioni di cui agli articoli precedenti, le indennità di cui al presente titolo sono cumulabili fino ad un massimo di € 3.000,00 annui, eventuali conguagli saranno effettuati in occasione del pagamento della tredicesima mensilità ovvero della produttività dell'anno di riferimento.

|   |   | o <b>u</b> i iii | io ai ac | .eguur | C C/0 | sospeno | onferim<br>condizi<br>lerle. |  |   |   |  |
|---|---|------------------|----------|--------|-------|---------|------------------------------|--|---|---|--|
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   | ÷ |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
| • | , |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  | • |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  |   |   |  |
|   |   |                  |          |        |       |         |                              |  | • |   |  |

Da: A:

<posta-certificata@postecert.it> <vicenza@cert.comune.vicenza.it> mercoledì 4 luglio 2012 9.22

Data invio: Allega:

postacert.eml; daticert.xml

Oggetto:

CONSEGNA: Prot.N.0048059/2012 - SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - REVISIONE INDENNITA' CONTRAT

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/07/2012 alle ore 09:22:58 (+0200) il messaggio

"Prot.N.0048059/2012 - SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - REVISIONE INDENNITA' CONTRAT" proveniente da

"vicenza@cert.comune.vicenza.it"

ed indirizzato a "integrativo@pec.aranagenzia.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 505433765.1109468434.1341386039745vliaspec03@legalmail.it